

COMUNE DI COLLI SUL VELINO

Provincia di RIETI

S T A T U T O



PARTE I

ATTI DEGLI ENTI LOCALI

STATUTO DEL COMUNE DI COLLI SUL VELINO

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 6 novembre 1992, n. 29, ai sensi dell'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 modificato con deliberazione 27 gennaio 1995 n. 2, 26 maggio 1995 n. 17/A e n. 18 del 14 ottobre 2011)

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi Fondamentali

1. La comunità di Colli sul Velino, è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art.3
Programmazione e Forme di Cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lazio, avvalendosi dell'apporto delle formazioni politiche, sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune promuoverà unitamente ad altri Comuni la costituzione di consorzi per la gestione dei servizi.

Art.4
Territorio e Sede Comunale

1. Il Comune è costituito dalle seguenti località esterne al centro abitato: località Castellina, località Monterotondo, località Colliero, località Rosee, località Maccarese, località Casette, località Collespina.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 13,49 confinante con i Comuni di: Rieti, Terni, Rivodutri, Morrò Reatino, Contigliano.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La costituzione di nuove borgate e frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art.5
Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.6
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s.i identifica con il nome: Comune di Colli sul Velino.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art.7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, ed il Sindaco.

Art.8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo .

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art.9

Competenze e Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà

Art. 10.

Convalida

II consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

Art.11

Diserzione della prima seduta

Qualora la prima seduta del consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto all'approvazione degli indirizzi generali di governo, il consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato, con l'osservanza delle norme contenute nel comma 2-ter dell'art. 1 della legge 25 marzo 1993 n. 81.

Art. 12.

Presidenza provvisoria

1. Sino alla convalida di eleggibilità la seduta del consiglio è presieduta dal sindaco.

2. Qualora il sindaco si assenti o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere consenziente che, fra i presenti, vanta la maggiore anzianità determinata con i criteri dell'art. 1 comma 2-ter della legge n. 81 del 25 marzo 1993 e seguenti modificazioni.

Art 13.

Comunicazioni dei componenti della giunta

La riunione del consiglio continua per ascoltare la comunicazione del sindaco sull'intervenuta nomina del vice sindaco e degli altri comuni della giunta.

Art.14

Indirizzi generali di governo

1. Intervenuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, il sindaco espone la sua proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Nella stessa seduta o in altra da tenersi entro i successivi dieci giorni feriali su convocazione del sindaco, gli indirizzi generali di governo per il quadriennio successivo sono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del consiglio, del sindaco, della giunta, del segretario e dei responsabili

degli uffici e servizi. Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di ogni richiedente.

Art. 15

Presidenza

Il sindaco è il Presidente del consiglio ed è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vicesindaco. In caso di assenza anche di quest'ultimo il consiglio comunale è pre-sieduto da un'assessore.

Art.16

Poteri

Il sindaco presiede il consiglio;

1) rappresenta il consiglio comunale nell'ente;

2) convoca il consiglio fissando la data, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari;

3) riunisce il consiglio entro venti giorni dalla richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

4) riunisce il consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi dell'art. 57. 7° comma della legge 8 giugno 1990 n. 142;

5) determina l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite dalla giunta da qualsiasi consigliere;

6) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal consiglio stesso su proposta di ciascun consigliere;

7) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;

8) firma, insieme al segretario comunale, i relativi Verbali e gli estratti delle deliberazioni;

9) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

10) insedia le commissioni consiliari, vigila sul loro regolare funzionamento;

11) notifica agli enti interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

12) sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del consiglio e delle sue commissioni.

Art.17

Indennità

1. Al sindaco è riconosciuta una indennità mensile di carica di ammontare prevista all'art 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1985 n. 816 e-successi ve modifiche.

2. Gli importi delle indennità di cui al precedente comma sono raddoppiati qualora il titolare svolga attività lavorativa non dipendente o, se lavoratore dipendente, sia stato collocato in aspettativa non retribuita

3. Al sindaco con indennità di carica non viene corrisposta l'indennità presenza prevista dall'ari. 10 della legge n. 816 del 1985. Si applica il divieto di cumulo previsto dall'ari. 14 della legge stessa.

Art.18

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per una sola delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ed intervenire alle commissioni senza diritto di voto.

Art. 19

Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle ini-

ziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art.20

Commissione di indagine

1. Il consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.

2. La commissione è composta da cinque consiglieri individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi, risultano eletti i consiglieri più votati.

3. Deve essere rappresentata la minoranza consiliare.

4. La commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del comune e potestà di audizione del sindaco, degli assessori, dei consiglieri, dei funzionari ed impiegati nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

5. La commissione insediata dal sindaco entro giorni 60 procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del suo presidente.

6. Il funzionamento della commissione di indagine è disciplinato dal regolamento consiliare

Art. 21

Rapporti fra il sindaco ed il consiglio Attività Ispettiva

1. All'inizio o al termine di ogni seduta consiliare deve essere riservato al sindaco o all'assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

2. Il regolamento consiliare precisa le modalità di presentazione delle richieste e delle relative risposte, indicando quelle che devono essere date in consiglio.

Art,22

Indirizzi per le nomine

1. Il consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quella di approvazione degli indirizzi generali di governo, per formulare, a maggioranza

assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Qualora il consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi nella seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

Art. 23

Sessione del bilancio preventivo e del conio consuntivo

1. Le proposte del bilancio preventivo e del rendiconto annuale sono consegnate alla presidenza del consiglio almeno cinque giorni prima della scadenza dei rispettivi termini fissati dalla legge per l'approvazione.

2. Il consiglio è riunito entro il quinto giorno feriale antecedente al termine finale di legge.

Art. 24

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge, la posizione giuridica dei componenti la Giunta comunale sono regolati dalla legge. Il Consiglio comunale delibera ogni anno l'indennità spettante ad ognuno di essi. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni del consigliere dalla carica sono presentate per iscritto alla presidenza del consiglio o dichiarate nel corso di una seduta consiliare.

3. Esse sono comunque irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal consiglio la delibera di surroga che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art.25

Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità e alla successiva comunicazione alla Giunta e ai capigruppo consiliari.

4-Ciascun consigliere è tenuto a comunicare domicilio nell'ambito del territorio del Comune di Velino agli uffici del Comune di

Collisul Velino

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 26

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

LA GIUNTA

Art. 27

Competenze

per 1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune l'attuazione degli indirizzi generali di Governo.

Copie degli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze previste dalle leggi e dal presente statuto, del Sindaco degli organi di decentramento, del segretario di funzionari e dei dirigenti.

Svolge in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio al quale il sindaco, sentita la giunta, riferisce annualmente sulla attività svolta.

Art. 28

Attività prospettive e di impulso

1. L'attività propositiva della giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazioni nelle materie riservate al consiglio.

2. L'attività di impulso consiste nella tempestività di formulazione delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del consiglio soggetti a termini di legge, nonché nel richiedere un atto formale che il sindaco attivi su specifiche questioni il potere di convocazione riservategli dalla norma contenuta nel 7° comma dell'articolo 31 della legge n. 142/90 nel nuovo testo di cui all'art. 14 della legge n. 81/93.

Art.29
Nomina giunta

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da n. 4 assessori.

2. Il sindaco nomina gli assessori con proprio Decreto e dà comunicazione nella seduta di insediamento del consiglio comunale.

3. Gli assessori sono nominati purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di cui all'art. 30 con le seguenti possibilità:

- 1) o n. 2 membri del consiglio e n. 2 esterni;
- 2) o n. 4 esterni;
- 3) o n. 4 interni.

Art.30
Requisiti degli assessori

1. I Soggetti chiamati alla carica di assessore devono:

essere in possesso di requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del sindaco;

non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81, la carica di assessore. Il sindaco nomina un vicesindaco tra i due assessori e ne dà comunicazione al consiglio, unitamente alla giunta.

Art.31
Revoca degli assessori

1. L'atto con cui il sindaco revoca uno o più assessori I deve essere motivato.

2. Tale atto è comunicato al consiglio nella prima I seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

Art.32
Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce

l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 33

Attribuzioni

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto.

Art. 34

Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Gli organi collegiali in prima convocazione deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal Segretario.

DEL SINDACO

Art.35

Il sindaco organo comunale

II sindaco:

1) è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune di cui ha la rappresentanza;

2) convoca la prima seduta del consiglio comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni

successivi alla convocazione;

3) nomina e revoca gli assessori; i

4) convoca e presiede il consiglio e la giunta fissandone l'ordine del giorno:

5) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;

6) nomina i membri delle commissioni comunali, ad eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al consiglio da leggi intervenute dopo il 19 giugno 1990, data di entrata in vigore della legge 142;

7) emana i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti;

8) stipula gli accordi di programma;

9) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche:

10) rappresenta in giudizio il comune salva la competenza attribuita al segretario comunale, ai dirigenti per le azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi;

11) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce, gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, da questo stabilito statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;

12) dispone sentito il segretario comunale, i trasferimenti interni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici;

13) sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti;

14) impartisce al segretario comunale le direttive, generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali;

15) assegna nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio preventivo, su proposta del segretario comunale, una quota parte del bilancio stesso a ciascun soggetto avente responsabilità in correlazione ai servizi ed all'attività attribuita all'ufficio;

16) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale;

17) vigila sul servizio di polizia municipale;

18) svolge le funzioni art. 38 L. n. 142/90 come modificato dalla

L. 81/93.

Art.36

Deleghe del sindaco

Oltre a quanto previsto dalla legge, il sindaco può delegare ai singoli assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendente.

Art.37

Divieto generale di incarichi e consulenze

Al sindaco, al vice sindaco, all'assessore ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

Art. 38

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due dei quinti dei consiglieri assegnati, è consegnata al sindaco che presiede il consiglio.

2. Il consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.

3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio espresso per appello nominale palese

Art.39

Effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

2. Il segretario informa il prefetto per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

3. L'atto di accoglienza della mozione di sfiducia è rimesso al comitato di controllo entro i cinque giorni feriali successivi alla data di assunzione.

Art. 40

II Vicesindaco

.1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. L'assessore in caso di assenza o impedimento del sindaco e vicesindaco. esercita le funzioni sostitutive del sindaco.

3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco all'assessore deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge e comunicate alla Prefettura ed alla Procura.

Art.41

1. Il consiglio comunale provvede a stabilire gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti aziende ed istituzioni del • quale fa parte, ovvero da essi dipendenti o controllati nei termini e con le modalità previsti dall'ari. 32 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modifiche.

2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal consiglio, si applica ai nominati quanto dispone l'art. 5 della legge 23 aprile 1981 n. 154.

3. Le candidature di persone estranee al consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al 1° comma, sono presentate al sindaco dai capi gruppo consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il consiglio comunale provvede alle nomine di competenza di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione palese, osservando le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere deve essere sempre garantita la presenza e sulla elezione dei rappresentanti non deve essere determinante il voto della maggioranza.

5. Le nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento della giunta o entro i termini di scadenza del precedente

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I Segretario Comunale

Art.42

IL Segretario comunale

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, provvede al coordinamento della attività dei dirigenti, al fine di perseguire coesione della struttura. efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli organi di governo, nella gestione dei servizi è nell'attività comunale.

Il regolamento di cui all'ari. 51 della legge n. 142/90 stabilisce le modalità della predetta attività di coordinamento, contemperando le esigenze di autonomia e responsabilità dei dirigenti con quella primaria e prevalente dell'armonico e

integrato funzionamento dell'intera struttura

Art. 43

Funzioni

1) II segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dirige l'attività di tutti i responsabili dei servizi coordinandola ed organizzandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa. Verifica e controlla l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi con poteri sostitutivi in caso di inerzia.

2) II segretario è responsabile:

degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni nonché dell'attuazione di tutti i provvedimenti e pertanto vigila costantemente sui servizi istituzionalmente competenti alla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti.

dell'istruttoria delle deliberazioni delle quali attesa la compiutezza in sede di espressione del parere di legittimità richiesto dall'art. 53 della legge n. 142/90.

del regolare svolgersi delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinché acquistino validità giuridica e perseguano effettivamente i fini indicati.

3) II segretario prende parte alle riunioni della giunta e del consiglio con diritto di iniziativa per provvedimenti a valenza organizzativa generale.

4) Riferisce al sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.

5) Provvede alle azioni possessorie e cautelari nell'interesse del comune.

6) II segretario è capo del personale anche agli effetti degli art. 106 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, applicabile al procedimento disciplinare del personale degli enti locali, per effetto della nonna contenuta nel 9^c comma dell'art. 51 della legge fondamentale.

7) Firma gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno sempre che si tratti di atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o di atti di ordinaria gestione, privi di discrezionalità. Sono considerati privi di discrezionalità anche gli atti che devono essere assunti su parere vincolante di collegi interni e gli atti contenenti soltanto discrezionalità tecnica.

8) II segretario ha, nel rispetto delle norme contabili, poteri per le spese correnti previste nel bilancio preventivo approvato che non siano attribuiti ai responsabili dei servizi e degli uffici. Il regolamento determina le modalità operative, fra le quali la firma di riscontro del responsabile della ragioneria.

9) Ai responsabili degli uffici e dei servizi il regolamento attribuisce la firma degli atti di rispettiva competenza aventi le

caratteristiche di cui al comma 7 e, nel rispetto delle direttive date dal segretario, la direzione del personale e la sua gestione operativa, l'esercizio dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione di progetti adottati dagli organi autonomi di governo, l'esercizio dei poteri di spesa per quanto siano necessari all'acceleramento dell'attività gestionale, nonché poteri di proposta al segretario in ordine all'adozione dei progetti ed ai criteri generali di organizzazione degli uffici e l'espressione del parere tecnico sulle proposte di deliberare ai sensi dell'art. 52 della legge fondamentale.

10) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, 3° comma della legge n. 142/90 i contratti vengono stipulati dal dirigente del servizio, ed in sua mancanza o incompatibilità, dal dipendente apicale del servizio. La rappresentanza esterna del comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'ente con la stipula dei contratti nei quali essa è parte, è esercitata dal dirigente ed in loro mancanza o incompatibilità è esercitata dal segretario comunale.

Art. 44

Organizzazione degli uffici e del personale

II regolamento di organizzazione degli uffici e del personale di cui all'art. 51 della legge n. 142/90. in applicazione dei principi posti dalla legge n. 142/90 e del D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29 nel testo novellato dai decreti legislativi n. 470 del 18 novembre 1993 e n. 546 del 23 dicembre 1993. detta norme per disciplinare, fra l'altro:

1) l'organizzazione delle attività comunali in modo omogeneo e, ove le dimensioni lo consentano, complementare al fine di conseguire economia e velocità operativa;

2) la costruzione dei servizi integrati con presenza organica del supporto contabile e giuridico in dimensione adeguata;

3) l'aggregazione dei servizi produttivi e di quelli a domanda in una o due strutture operative di raccordo generale, da affidare a responsabili di riscontrare capacità manageriali;

4) l'obbligo per i servizi produttivi a domanda individuale di compilare a fine esercizio il rendiconto economico dell'attività specifica secondo le direttive metodologiche fornite dalla ragioneria generale;

5) l'attribuzione dei poteri di spesa corrente ai dirigenti ed ai responsabili del servizio nell'ambito degli stanziamenti contenuti nel bilancio preventivo approvato, con il riscontro contabile della ragioneria;

6) l'obbligo per il responsabile dei programmi, dei progetti e degli interventi, di riferire entro il 15 ottobre di ogni anno, per iscritto, al sindaco, tramite il segretario, sullo stato attuativo degli stessi formulando, se del caso. proposte e suggerimenti;

7) l'individuazione dell'appropriata dotazione della pianta organica in relazione all'organizzazione ed alle esigenze degli uffici e dei servizi, conosciute mediante la rilevazione biennale dei

carichi di lavoro:

8) la configurazione della pianta organica quale documento rigido soltanto per le qualifiche superiori od equivalenti alla VII. Per la restante parte la Pianta organica deve essere considerata ad applicazione elastica nel senso che, nell'ambito del settore (o servizio o unità operativa complessa) la giunta comunale, su proposta del segretario, formulata dopo aver acquisito il parere della conferenza dei responsabili dei servizi può procedere a modifiche, consistenti in spostamenti, aggregazioni, disaggregazioni dei posti di qualifica inferiori alla VII rispetto all'organigramma esistente, a seconda delle nuove necessità, a condizione che non si abbia aumento dell'onere complessivo. Tali operazioni non realizzano variazioni della pianta organica considerate atti fondamentali dell'art. 32 della legge n. 142/90;

9) le modalità ed i criteri per l'esercizio da parte del sindaco dei poteri di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e quelle di collaborazione esterna;

10) l'attribuzione ai responsabili degli uffici e servizi della direzione degli uffici e dei servizi, della responsabilità gestionale e di quanto richiesto dall'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente pertinente alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari.

La funzione direzionale, a qualsiasi livello svolta, tende al coinvolgimento ed alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, ricerca snellezza ed efficacia d'azione, assicura efficienza e correttezza amministrativa, garantisce rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini;

11) L'assegnazione al sindaco del potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti su richiesta del segretario e l'applicazione della "censura" nei loro confronti, sentilo il segretario;

12) l'assegnazione alla giunta comunale dell'applicazione ai dirigenti delle sanzioni superiori alla censura;

13) l'appartenenza ai dirigenti o su loro indicazione scritta, ai capi dei singoli uffici e servizi, dell'adozione di tutti gli atti che l'impegnano l'amministrazione verso l'esterno sempre che siano atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo o atti che sono assunti in conformità ad obbligatori pareri di collegi interni od esterni e gli atti contenenti soltanto discrezionalità tecnica;

14) l'affidamento della presidenza della commissione di concorso al dirigente nella cui struttura sono ricompre-si i posti messi a concorso, nel caso di concorso che interessi più uffici o servizi, compete al segretario l'indicazione del dirigente presidente a seconda della prevalenza dell'appartenenza dei posti messi a concorso.

Nei concorsi per il posto di dirigente apicale la presidenza della commissione è attribuita al segretario. con la partecipazione alla commissione del responsabile del servizio od ufficio interessato al posto vacante;

15) l'attribuzione della responsabilità della procedura di concorso al responsabile dell'ufficio personale o ad altro funzionario da lui di volta in volta designato per ciascuna procedura è competente di diritto della commissione di concorso;

16) la previsione di una commissione per la valutazione annuale dei risultati, globalmente considerati, dell'attività di ciascun funzionario responsabile composta dal sindaco, dall'assessore delegato al settore, dal segretario;

17) il conferimento a tempo determinato degli incarichi di direzione di aree funzionali mediante decreto del sindaco. La scelta deve privilegiare i dirigenti più meritevoli fra quelli apicali della stessa professionalità. Il conferimento dell'incarico non può avere una durata superiore ad un anno e può portare al conferimento in via permanente della direzione di area con atto del sindaco che, sentito il segretario, accerti l'esito favorevole della direzione affidata.

Quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente a cui sia stata affidata in via temporanea la direzione non appaia soddisfacente, il sindaco dispone in qualunque momento la cessazione dall'incarico con deliberazione motivata in via sommaria.

Capo II Uffici

Art.45 struttura

1.L'organizzazione strutturale,diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 46

PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - e) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
-

- e) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.
- ;

Art. 47

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'ente.

2. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente.

TITOLO III SERVIZI

Art. 48

Forme di Gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società mista, di norma a prevalente capitale pubblico.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti

Art. 49

Gestione in Economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, page di norma, disciplinati da appositi regolamenti.- .

Art. 50 _

Azienda Speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono

disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

4. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità.

5. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Art. 51

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 52

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei

soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione e che venga garantita la presenza della minoranza.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 53

Nomina degli organi

1. Sulla base degli indirizzi del consiglio comunale il sindaco provvede alla nomina dell'intero consiglio di amministrazione nonché alla designazione del direttore che deve essere individuato fra i dipendenti di qualifica non inferiore alla Vili in relazione all'importanza ed alle dimensioni del servizio o dei affidati all'istituzione.

2. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il presidente, nella sua prima seduta.

Art. 54

Revoca degli amministratori

1. Alla revoca del Presidente e dei membri provvede il sindaco su proposta dell'assessore delegato al controllo del settore in cui l'istituzione opera.

2. Con lo stesso atto il sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

Art. 55

IL Presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione che lo elegge, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 56

Mobilità di cessazione degli amministratori

1. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

2. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre

metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione ,, comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

Art.57

Pari opportunità

Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

è riservato a donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso, fermo restando l'osservanza del principio contenuto nell'art. 8 lettera d) del Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;

è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;

i regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali delle donne.

Art. 58

Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

Al fine di conseguire, ai sensi dell'art. 40. 1° comma della legge 5 febbraio 1992 n.104, il coordinamento degli interventi fatti dal comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il sindaco istituisce un comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta ed i responsabili, a seconda dei propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanità, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

La presidenza può essere delegata all'assessore.

Ari. 59

Servizio di segreteria a favore degli utenti

Alla segreteria del comitato di coordinamento di cui all'articolo precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al comitato.

Art. 60.

Spese elettorali: Pubblicità

Entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale dovrà essere rimesso il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste che verrà affisso all'albo pretorio del comune.

Art. 61

Società a Prevalente Capitale Pubblico

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art.62

Gestione Associata dei Servizi e delle Funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia e la comunità montana per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 63

Principi e Criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con

l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art.64

Revisore del Conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge ^ per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 65

Autonomia Finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa

di gruppi organizzati, associazioni di organismi di partecipazione.

4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie affinché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

Art. 66

Controllo di Gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4. Il Consiglio comunale conosce della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e prepositive alla Giunta, ai revisori dei conti, al segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione Territoriale

Art. 67

Organizzazione Sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II

Forme Collaborative

Art. 68

Principio di Cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 69

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.70

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art.52, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 71

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.51 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 72

Accordi di Programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

e) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 73

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegerà le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite le forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti interessati e/o esperti **su** specifici problemi

Capo I

Iniziativa Politica e Amministrativa

Art.74

Interventi nel Procedimento Amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo d'informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di comunicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto

del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla recezione delle richieste di cui al precedente comma 6° deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 75

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, sentito il Segretario, o il dipendente responsabile.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità delle istanze.

Art. 76

Petizioni

1. 25 cittadini e le singole organizzazioni, possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art.58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il

provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio sottoscritta da almeno 25 cittadini.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 77

Proposte

1. Almeno 25 cittadini del Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 15 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II

Associazionismo e Partecipazione

Art. 78

Principi Generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 64, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali .

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 79

Associazioni

1. La Giunta comunale, registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre

effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati .

Art. 80

Organismi di Partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 81

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art.82

Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di quest'ultimi.

Art. 83

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 20 per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 84

Effetti del Referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 85

Diritto di Accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.86

Diritto di Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n.241.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art.87

STATUTO

1.Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il venti per cento degli elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art.88

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a)nelle materie ad essi demandati dalla legge o dallo Statuto;

b)in tutte le altre materie di competenza comunale.

2.Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto : dall'articolo 60 del presente Statuto.

4 bis. I regolamenti possono essere sottoposti ai referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel

precedente art.66.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 89

Adeguamento delle Fonti Normative Comunali a Leggi Sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n.142 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 90 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie per le finalità di cui al comma 2° dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo

Art. 91 Norme Transitorie e Finali.

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme

transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

3. La commissione riunitasi per affrontare l'elaborazione della bozza del presente Statuto, resta in carica per un anno dalla entrata in vigore dello Statuto stesso, con l'impegno di proporre, a tale scadenza, eventuali modifiche suggerite dalla concreta applicazione del presente Statuto.

4. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni delle leggi vigenti.

Norma transitoria

La presente normativa rimane in vigore fin quando non saranno effettuate le elezioni così come previsto dalla legge 81/93.
